

# REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL/LA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATO/A DAL PERSONALE DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Allegato n. I alla delibera n. 07/21 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021

#### Articolo 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni del/la componente del Consiglio di Amministrazione designato/a dal personale di cui all'art. 6 dello Statuto sono indette dal Presidente almeno venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, con comunicazione inviata via e-mail a tutto il personale e affissa nelle bacheche delle sedi di FBK.

#### Articolo 2 - Elettorato attivo

Il diritto di elettorato attivo spetta a tutto il personale in servizio presso la Fondazione al giorno delle elezioni che presti a qualunque titolo la propria attività lavorativa presso la Fondazione alla data dell'elezione, con ciò intendendo i/le dipendenti a tempo indeterminato o determinato, i/le collaboratori/collaboratrici e i/le lavoratori/lavoratrici somministrati/e della Fondazione medesima.

## Articolo 3 - Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione, il diritto di elettorato passivo spetta, previa presentazione della propria candidatura di cui al successivo art. 4, ai soggetti di alta e riconosciuta competenza scientifica anche facente parte del personale medesimo purché non ne sia rappresentante sindacale.

#### Articolo 4 - Presentazione delle candidature

Chi intenda proporre la propria candidatura deve presentare una richiesta alla Segreteria di Presidenza entro il decimo giorno antecedente la data della votazione, contenente le proprie complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica) nonché il curriculum ad indicazione della propria alta e riconosciuta competenza scientifica.

Le candidature verranno numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione e secondo quest'ordine affisse nelle bacheche e comunicate via e-mail al personale.

Qualora non siano presenti candidature in graduatoria, si procederà ad elezioni suppletive.



#### **Articolo 5 - Commissione elettorale**

Il Presidente della Fondazione nomina la Commissione elettorale, composta da tre dipendenti: due in forza tra il personale ricercatore e tecnico, con funzioni di Presidente e Componente, e uno/a in forza tra il personale amministrativo, con funzioni di Segretario/a.

Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature la Commissione elettorale deve verificare la conformità delle candidature rispetto al precedente art. 4 e, in caso di difformità, dichiarare la non ammissibilità delle stesse.

La Commissione elettorale ha il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni, controllare la regolarità delle operazioni di voto e dirimere nel più breve tempo possibile eventuali reclami.

La Commissione redige sintetico verbale di tutte le operazioni elettorali sino alla conclusione dei lavori.

## Articolo 6 - Pubblicazione delle candidature e propaganda elettorale

I nominativi dei candidati e delle candidate, le cui candidature siano riscontrate regolari dalla Commissione elettorale, sono rese note dal Presidente almeno cinque giorni prima del giorno delle votazioni mediante affissione nelle bacheche di cui all'art. 1 e comunicazione via e-mail a tutto il personale della Fondazione.

I candidati e le candidate non possono far parte della Commissione elettorale.

La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 17:00 del giorno precedente il giorno della votazione.

## Articolo 7 - Personale a supporto del processo di elezione

Al fine dell'esercizio del diritto di voto, entro cinque giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente nomina, tra il personale della Fondazione, un/a tecnico/a informatico/a con funzioni di assistenza per la risoluzione dei problemi informatici e un/a dipendente con funzioni amministrative quale supporto all'elettorato, oltre a due supplenti uno/a per funzione, dandone comunicazione a tutto il personale.

Gli incarichi sono obbligatori per le persone nominate. In caso di comprovata impossibilità ad assolvere l'incarico, gli interessati debbono darne immediata notizia perché si possa provvedere alla immediata sostituzione.

# Articolo 8 - Votazioni da remoto e requisiti della piattaforma di e-voting

Le votazioni si terranno esclusivamente tramite piattaforma di e-voting anche al fine di garantire la massima partecipazione dell'elettorato da qualunque postazione.

La piattaforma informatica prescelta deve garantire:

- a) la sicurezza, la segretezza e l'unicità del voto;
- b) una volta espresso il voto, l'impossibilità di ripeterlo, modificarlo o revocarlo;
- c) l'elencazione dei/lle candidati/e in ordine di presentazione;
- d) l'apertura e chiusura delle votazioni all'orario prescelto in fase di indizione;



- e) lo scrutinio automatizzato immodificabile;
- f) l'effettuazione dello scrutinio in modo anonimo e contestuale a chiusura del seggio e non in itinere;
- g) la possibilità di estrarre i risultati della votazione in formato aperto;
- h) l'identificazione dei/lle votanti tramite credenziali personali;
- i) la protezione dei dati tramite sistemi di crittografia;
- j) la piattaforma deve essere preferibilmente certificata da AGID per le Pubbliche Amministrazioni;
- k) la conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- I) la piattaforma deve supportare i principali browser;
- m) la massima semplicità di utilizzo della procedura da parte dell'elettorato.

Tutti gli/le elettori/elettrici ricevono all'indirizzo di posta elettronica le credenziali per accedere alla piattaforma informatica almeno un giorno prima delle elezioni. Nel caso di mancata ricezione è necessario contattare la Commissione elettorale per la verifica e l'invio da parte della piattaforma delle nuove credenziali.

I dati inviati al soggetto fornitore della piattaforma informatica sono trattati con modalità informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). L'ente fornitore della piattaforma informatica viene opportunamente designato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

#### Articolo 9 - Estrazione e comunicazione dei risultati

Allo scadere del termine previsto per la conclusione delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale dichiara concluse le operazioni medesime e la Commissione supervisiona le operazioni per l'estrazione dei risultati delle votazioni.

Accertata la regolarità delle procedure di voto, la Commissione inoltra gli esiti al Presidente della Fondazione affinché invii a tutto il personale della Fondazione il nominativo del/la componente del Consiglio di Amministrazione designato/a dal personale e la graduatoria finale.

In caso di parità di voti ottenuti, per determinare l'eletto/a entro 10 giorni si procederà al ballottaggio tra le persone candidate a parimerito.

## Articolo 10 – Incompatibilità e sostituzioni

Ai sensi dell'art. 6 c. 6 dello Statuto, i membri del Consiglio non possono far parte di altri organi né dirigere strutture operative della Fondazione. Il/la candidato/a risultato/a vincitore/vincitrice che versi in questa situazione entro due giorni dovrà optare con atto scritto per una delle cariche. La mancata opzione entro tale termine equivale a rifiuto della carica di Consigliere/a.

In caso di rifiuto, espresso o tacito, si procederà con il/la candidato/a collocato/a in posizione successiva in graduatoria.



## Articolo 11 - Nomina

Il Presidente inoltrerà il nominativo e il curriculum del/la candidato/a designato/a dal personale all'Ufficio competente della Provincia Autonoma di Trento che – come previsto dall'art. 6 c. 2 dello Statuto – provvederà e a nominare il vincitore/la vincitrice previa verifica dei requisiti di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.

#### Articolo 12 - Durata in carica

Coerentemente all'art. 6 dello Statuto, i membri del Consiglio durano in carica quattro anni.

Nel caso di dimissioni, rinuncia, perdita dei requisiti o in qualunque altra ipotesi in cui non sia possibile l'ulteriore espletamento del mandato, si procederà con il/la candidato/a collocato/a in posizione successiva in graduatoria per la durata residua del mandato quadriennale del/la consigliere/a sostituito/a.

Il/la componente espresso/a dal personale può candidarsi ed essere confermato/a, mediante nuova elezione, una sola volta.

Letto e approvato il 25 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler.